

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 28

Riunione del 30 maggio 2007

Sono presenti:

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Gian Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

27.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PISTOLESI MARCO - General Manager Piemonte Volley

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati di documenti ;
- Rilevato che con dichiarazioni spontanee Pistolesi Marco ha riconosciuto l'addebito relativo alle dichiarazioni rese alla emittente televisiva Sky al termine dell'incontro ITAS DIATEC TRENTO - BRE BANCA LANNUTTI, svoltosi il 18 aprile 2007 , sottolineando per un verso il particolare stato emotivo dallo stesso vissuto, ovverosia al termine di un incontro conclusosi con un punteggio sfavorevole al Sodalizio del quale è Dirigente;
- che resosi immediatamente conto della inverosimilità delle dichiarazioni rilasciate , subito e personalmente si è scusato nei confronti della coppia arbitrale destinataria di quelle sue dichiarazioni;
- che Pistolesi Marco volendo porre assoluto rimedio al velato discredito che poteva attribuirsi all'intervista televisiva ed alle sue dichiarazioni ivi rilasciate, si è preoccupato di far pubblicare a stampa il giorno seguente una propria dichiarazione nella quale si evince di riconoscere all'intera classe arbitrale una indubbia professionalità spiegando, peraltro, che le dichiarazioni rilasciate al termine dell'incontro, erano state raccolte al termine di una fase dell'incontro condotto ad altissima tensione;

- che si ritiene doversi accogliere la richiesta della Procura Federale , nel senso che va applicata, alla sanzione, la riduzione di un terzo ex art. 51 R.G., laddove per il caso di specie, si reputa equo determinare la pena base in mesi 6 (sei) di sospensione , nonché far luogo ad una ulteriore riduzione di un terzo della pena per il comportamento processualmente assunto dall'incolpato, con riverbero anche sulla sanzione pecuniaria a carico del Sodalizio per responsabilità oggettiva che si ritiene fissare sulla base di € 3.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale determina a carico di Pistolesi Marco la sanzione della sospensione di mesi due e giorni venti da ogni attività federale e determina a carico del Sodalizio Bre Banca Lannutti, la sanzione della multa di € 1.300,00, disponendo altresì che la sanzione della sospensione nella misura come sopra determinata, vada eseguita detratto il periodo di sospensione presofferto.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 1 giugno 2007